

e

La Soc. **FiberCop S.p.A (“FiberCop”)** società con socio unico, avente sede legale in Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano, Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962, REA Milano 2604085., in persona del suo Procuratore Speciale Dr.ssa Maria Rizzuti nata a Cosenza (CS) il 29/05/1974 e domiciliata per la carica di Responsabile Wireless Implementation Sud della funzione Development e Project Management Operation Area Sud, in Napoli – Centro Direzionale Isola F6, giusta procura notarile Repertorio N. 48968, Raccolta 28777 del 18/09/2024 con atto autenticato dal Dott. Marco DE LUCA, notaio in Roma

PREMESSO CHE

- con efficacia 1° luglio 2024, TIM S.p.A. ha conferito il Ramo di azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) in favore di FiberCop S.p.A. (“FiberCop”) A seguito del predetto conferimento, FiberCop, che già gestisce attività relative alla rete secondaria in fibra e rame, è subentrata a TIM S.p.A. nelle attività e nei rapporti attinenti al Ramo d’azienda ceduto;
- con la sottoscrizione, in data 1° agosto 2024, del Contratto di Mandato con Rappresentanza, per Atto dott. Carlo Marchetti, Notaio in Milano, N. 17715 Rep. N. 9581 Racc., TIM ha conferito a FiberCop l’incarico di curare, in nome e conto di TIM medesima, attività, rientranti nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture edili e degli impianti tecnologici, nonché attività di realizzazione e/o dismissione impianti.
- in virtù del predetto Contratto di Mandato, il titolo autorizzatorio, eventualmente rilasciato, per la parte di interventi di competenza del gestore TIM, dovrà esser riferito alla medesima Società TIM S.p.A.;
- la materia relativa ai titoli abilitativi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale, il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall’art 11 del D.lgvo 259/03 di **Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A. è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell’art.43 e ss del D.lgvo 259/03 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo, in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all’art 15: “Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale” “. Le imprese autorizzate ai sensi dell’art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli artt. 43 e ss” si allega autorizzazione del MISE;

- INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- **FiberCop S.p.A.** è titolare di Autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura di una rete di comunicazione elettronica, sull'intero territorio nazionale, conseguita in data 25 novembre 2020;
- **TIM è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni** (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- **in data 28 giugno 2022** è stato aggiudicato da Infratel al Raggruppamento temporaneo di **imprese INWIT (mandataria) TIM e VODAFONE il Bando per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del piano "Italia 5g" per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink** (G.U.U.E. N. 2022-OJS101-279282-IT DEL 25 MAGGIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 62 DEL 30 MAGGIO 2022;
- il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, la cui totalità dei siti in elenco dovrà essere completata entro il 2026.
L'Italia è il primo paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile per favorire lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide. L'obiettivo è quello di arrivare nelle case degli italiani con una connessione fissa di almeno 1 Giga e garantire la copertura 5G ad altissima velocità a tutte le aree popolate del Paese per garantire, entro il 2026 uguaglianza ed inclusione sociale attraverso un Paese connesso ai migliori livelli europei, di cui potranno beneficiare tutti i cittadini;
- i piani PNRR hanno priorità ed urgenza di intervento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;
- in data 30/11/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva Ministeriale concernente *"Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR"* che prevede all'art. 2 che: "in relazione alla realizzazione

delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva, **l'esercizio dell'attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, arresto o l'aggravamento dei procedimenti e/o il rallentamento delle tempistiche procedurali**", così che le infrastrutture ed i relativi permessi assumono **carattere di urgenza e indifferibilità**;

- Nell'elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del comune di **PETILIA POLICASTRO (KR)** e nello specifico l'impianto per il quale si avanza l'istanza in oggetto;
- in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni OSPITE è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";
- l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti **impianti hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
- ogni OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività ogni OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;

- l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: **“In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori”**.
- l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita: **“l’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”**
- all'art 44 comma 7 allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#);**
- all'art 44 comma 8 è stabilito che “la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;
- all'art 44 comma 10, “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, **non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo** da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'[articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241](#). Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine**, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale **È**

SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi";

- nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:
 - 1. in area sottoposta a vincolo Idrogeologico (di competenza comunale)**
- pertanto, necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti sottoelencati ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
 - **Nulla Osta idrogeologico (di competenza comunale)**
 - **Autorizzazione Sismica**
 - **Parere ARPA.CAL.**
- pertanto, in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**
- Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto indicato quale infrastruttura civile e accessori delle stesse nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **FIBERCOP S.p.A., in nome e per conto di TIM,** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni, con esplicito ed esclusivo riferimento a quanto indicato quale impianto e/o accessori del proprio impianto nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che le Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 gg dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione.

CHIEDONO Altresì

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza**. ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune.

La **mancaza della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti e specificamente per ognuna delle società istanti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

A titolo esplicativo, ai fini della definizione della titolarità degli obblighi del committente e/o datore di lavoro come precisati dal D.L.81/2008 e successive modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre agli obblighi del committente previsti anche da altre normative, si precisa che sarà a cura delle rispettive società la sorveglianza e la verifica delle lavorazioni realizzate dalle imprese esecutrici così come anche la modifica, la realizzazione ed il posizionamento rispetto ai progetti autorizzati, secondo questa attribuzione:

per INWIT Infrastrutture Wirelss Italia S.p.A.

- Palo metallico di altezza pari a 24.00 m con pennone sommitale di altezza pari a 4 m e scala di risalita
- N. 2 antenne da installare sul pennone del palo con apposita carpenteria;
- Basamenti in c.a. e strutture di sopraelevazione per l'alloggiamento in posizione rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle SRB;
- Recinzione metallica ancorata su muri in c.a. delimitante l'intera area del sito;
- Anello di terra;
- Cavidotti per cavi RF, energia elettrica per l'alimentazione della stazione, flussi telefonici e pozzetti per l'impianto di messa a terra.

per FIBERCOP S.p.A.

- n. 2 antenne settoriali TIM da installare sul pennone sommitale su apposita carpenteria;
- n. 1 parabola per tratta radio TIM di diametro 60 cm e n. 1 di diametro 30 cm da ancorare sul pennone sommitale su apposita carpenteria;
- moduli RRH e feederless da collocare sul ballatoio;
- installazione argano per la movimentazione dei carichi durante le opere di

manutenzione ai moduli trasmissivi;

- Apparatrici tecnologici;
- Collegamento cavi;
- Relativi impianti elettrici.

Per maggiore completezza il tutto viene ulteriormente meglio specificato nel Progetto Definitivo e nella Relazione Tecnica di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) tutti allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, consapevoli che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali – e in forza delle dichiarazioni contenute nella Relazione di conformità della Stazione Radio Base a firma **dell’Ing. Domenico Bruno,**

DICHIARANO

- che le informazioni rispondono a verità, consapevoli che ai sensi dell’articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- che esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- FIBERCOP, in nome e per conto di TIM: l’impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d’esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l’obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/’01, **le scriventi Società sono esonerate** dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” ai sensi del comma 1 dell’art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;**
- che per quanto attiene l’indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l’edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dei lavori.

Si allega alla presente istanza:

Allegati per attivare i procedimenti:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura;
- Documento del tecnico incaricato;
- Delega alla presentazione;
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici;
- Relazione Tecnica per Nulla Osta idrogeologico.

Allegati per l'ARPA:

- Progetto architettonico
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici
- Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze
- Atto notorio per l'applicazione $\alpha 24$ ove applicato;

p.p. INWIT S.p.A.
Dott. Tommaso Pariota
firmato digitalmente

p.p. p.p. FiberCop S.p.A.
Dr.ssa Maria Rizzuti
firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

- per Inwit: stefania.gasparro@inwit.it
- per FiberCop: francesco.apa@fibercop.com
- per professionista Dott. Ing. Giuseppe Gaetano corrispondenza c/o ing.giga@libero.it